



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24033

Torino, 13 giugno 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 11.6.2024 a Dolcedo tra Imperiese e Cortemilia (serie A) ed il successivo supplemento;
- Rilevato in fatto che il tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia), Presidente della medesima società, ha tenuto un comportamento gravemente e pervicacemente molesto sin dalle fasi preparatorie dell'incontro (controllo delle fasciature e riscaldamento) e poi anche durante il suo svolgimento, disturbando l'azione di battuta di entrambe le squadre e rendendo necessario sospendere la gara per due volte (3° e 14° gioco) nonché rivolgendo a tesserati della soc. Cortemilia espressioni offensive e minacciose;
- Considerato in diritto che la condotta del tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-c e dall'art. 19.2 lett. a-c-g del Reg. Fed. di Giustizia;
- Tenuto conto – in applicazione dell'art. 23.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia – di tutte le modalità delle infrazioni commesse e della loro gravità,

infligge al tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia) la squalifica per due gare di campionato ed irroga la sanzione pecuniaria di Euro 380.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino